

COMMISSIONE STATUTO

Verbale della riunione del 1 giugno 2011

La seduta si apre alle ore 14:40 presso la Sala del Consiglio del Rettorato per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione dei verbali e comunicazioni
- 2) Emendamenti prof. Barozzi: Giunta di Dipartimento e Centri Interdipartimentali
- 3) Emendamenti prof. Ferrari: CDA, Comitato dei Sostenitori, Dipartimenti
- 4) Emendamenti prof. Porro: Sezioni dipartimentali e Scuole di Ateneo
- 5) Articolo "Regolamenti"
- 6) Titolo V: Uffici ed organizzazione amministrativa
- 7) Titolo VI: Norme finali e transitorie
- 8) Lista delle azioni
- 9) Varie ed eventuali

Presenti:

X	Barozzi Giovanni Sebastiano	X	Gatti Giuseppe
X	Bosi Andrea – entra alle ore 15:05	X	Leali Francesco
X	Calabrò Giuseppe – entra alle ore 15:00	X	Ossicini Stefano
G	Di Toma Paolo		
X	Donini Massimo	X	Pinti Marcello
X	Ferrari Andrea	X	Porro Carlo Adolfo – entra alle ore 15:00
X	Fontana Daniela	X	Tomasi Aldo (Presidente)
X	Frigni Daniela	X	Zini Angela

1) Approvazione dei verbali e comunicazioni

Vengono approvati i verbali delle sedute del 20 maggio e del 25 maggio.

La dott.ssa Zini comunica la necessità di lasciare la Commissione alle ore 16:45.

Il Rettore comunica di aver indetto per il giorno 8 giugno alle ore 16:00 un'assemblea di Ateneo, al fine di presentare i lavori della Commissione. Ricorda che saranno relatori i proff. Ferrari e Fontana. Il prof. Ferrari dichiara l'intenzione di procedere predisponendo una breve presentazione che faccia uso di alcuni schemi esemplificativi. In tale occasione non verranno raccolti emendamenti: essi dovranno essere fatti prevenire attraverso CdA e SA.

Il Rettore comunica, inoltre, di aver indetto una conferenza stampa sempre per il giorno 8 giugno alle ore 11:00. A tal proposito il prof. Ferrari sottolinea come sarà necessario limitare i riferimenti al testo proposto che, in quanto bozza, potrebbe anche essere significativamente modificato dagli organi di Ateneo.

Il Rettore ribadisce di non attendersi uno stravolgimento del testo ma di propendere per conferire a CdA e SA la possibilità di proporre emendamenti. In tale ottica prevede di organizzare per il

giorno 14 o 15 giugno una riunione congiunta di CdA e SA al fine di presentare il testo nel dettaglio. In tale occasione chiede alla Commissione di garantire la presenza di alcuni membri.

Il prof. Ferrari e il sig. Gatti chiedono al Rettore che venga lasciato un tempo sufficiente per la discussione dello Statuto anche alle attuali strutture di Ateneo. La dott.ssa Zini chiede se sia possibile prevedere che parte dei lavori vengano svolti anche sul territorio reggiano.

Il Rettore spiega di prevedere l'organizzazione di 4 o 5 sedute settimanali degli organi e l'istituzione di una commissione mista composta da senatori e consiglieri, in modo da armonizzare eventuali emendamenti e giungere alla definizione dell'articolato definitivo in anticipo rispetto alla scadenza del 26 luglio. Il Rettore chiede al prof. Donini, in qualità di rappresentante della Commissione, la disponibilità a partecipare, con mero ruolo tecnico, a tali sedute.

Il Rettore verifica che tutti abbiano ricevuto bozza dell'articolato aggiornata al 27 maggio 2011 (**Allegato1**).

2) Emendamenti prof. Barozzi: Giunta di Dipartimento e Centri Interdipartimentali

Il prof. Barozzi illustra gli emendamenti inviati alla commissione (**Allegato 2** e **Allegato 3**) in merito alla Giunta di Dipartimento e ai Centri interdipartimentali di ricerca.

Giunta di Dipartimento: il prof. Barozzi propone che, insieme a Direttore, vicedirettore e rappresentanti degli studenti, venga inserito come membro obbligatorio della Giunta anche il responsabile amministrativo.

Il prof. Ferrari pone la questione relativa alla necessità di decidere se conferire al segretario il potere di voto. Segnala, inoltre, come a suo parere, il riferimento al Regolamento Generale di Ateneo per la definizione della composizione e del funzionamento della Giunta possa creare difficoltà a trovare una struttura generale che si adatti alle varie realtà presenti in Ateneo e propone. In riferimento a quanto inviato alla Commissione (**Allegato 4**) sottolinea come gli attuali Articolo 26 – comma 5 e Articolo 26 – comma 13 o 14 possano sembrare in contrasto.

Il dott. Leali ricorda come tale scelta fosse stata dettata dalla volontà di impedire che le Giunte potessero aggirare il "Consiglio di Dipartimento" grazie all'attribuzione di poteri eccessivamente ampi, ed in modo da dettare alcune linee guida comuni sulla composizione, valide per tutti i dipartimenti.

Al termine di una breve discussione il comma 13 viene modificato come segue:

1. La Giunta di Dipartimento è atta a coadiuvare il Direttore, con funzioni istruttorie, di coordinamento e decisorie nei limiti della delega conferitale.
2. La composizione della Giunta ed il suo funzionamento sono disciplinati dal Regolamento di Dipartimento. Fanno parte della Giunta il Direttore, il Vicedirettore, ed una rappresentanza degli studenti che fanno parte del Consiglio di Dipartimento. Possono fare parte della Giunta professori di ruolo, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. La composizione della Giunta dovrà garantire che siano adeguatamente rappresentate le aree più significative della didattica e della ricerca dipartimentali. Alla Giunta partecipa senza diritto di voto il responsabile amministrativo.
3. La Giunta è nominata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore. La carica di componente della Giunta ha durata triennale, ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Centri Interdipartimentali di Ricerca: il prof. Barozzi illustra come la modifica sia atta a permettere i Centri possano avere sede amministrativa diversa da quella dei Dipartimenti proponenti.

Il prof. Ferrari propone di correggere il comma 3 e 5, secondo quanto descritto in **Allegato 4**. L'articolo viene modificato come segue:

1. Per attività di ricerca di rilevante interesse per l'Ateneo e di rilevante impegno, che si esplicino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Dipartimenti, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati, sentito il Senato Accademico, può deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca per la durata di tre anni rinnovabile.
2. I Centri Interdipartimentali di Ricerca potranno anche svolgere servizi al territorio. In tal caso essi saranno denominati Centri Interdipartimentali di Ricerca e per i Servizi.
3. I Dipartimenti che propongono la costituzione di un Centro interdipartimentale di ricerca debbono garantire le risorse minime di personale, finanziarie e di spazio per lo svolgimento dell'attività programmata. I Centri Interdipartimentali possono essere dotati di autonomia di bilancio. Ai Centri dotati di autonomia di bilancio si applicano per quanto di competenza i commi **2 e 3 dell'art. _____**.
4. I Centri Interdipartimentali hanno di norma sede amministrativa presso uno dei Dipartimenti proponenti. A Centri Interdipartimentali di particolare rilevanza il Consiglio di Amministrazione può attribuire sede amministrativa autonoma.
5. Il Regolamento Generale di Ateneo stabilisce le modalità di istituzione, di organizzazione, di funzionamento, di valutazione triennale, di rinnovo e disattivazione dei Centri Interdipartimentali dotati di autonomia di bilancio; definisce il numero dei docenti e dei ricercatori ritenuto congruo e significativo per la costituzione di tali Centri; indica i requisiti del piano di sviluppo triennale delle attività, che dovrà includere l'eventuale previsione della creazione di posti di ruolo, di Assegni di Ricerca e di Borse di Studio, la pianificazione dell'utilizzo degli spazi e delle risorse di personale e strumentali, la quantificazione dei costi sostenuti dai Dipartimenti e del relativo grado di copertura a valere sulle risorse del Centro.
6. I Centri Interdipartimentali sono soggetti a valutazione triennale da parte del Nucleo di Valutazione, anche ai fini del loro eventuale rinnovo.

3) Emendamenti prof. Ferrari: CDA, Comitato dei Sostenitori, Dipartimenti

Il prof. Ferrari prosegue nella presentazione degli emendamenti suggeriti in **Allegato 4**. Gli emendamenti vengono accolti dalla Commissione. Ne risultano le seguenti formulazioni:

Articolo 13. Comma 2 (CDA).

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'indirizzo strategico generale di sviluppo dell'Università assicurando la sostenibilità finanziaria dei piani e dei programmi nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza; sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Ateneo, coordina gli indirizzi e gli orientamenti delle strutture, controlla la realizzazione degli obiettivi; promuove la diffusione di criteri di razionalità economica nei processi decisionali attraverso la valutazione dei costi e dei rendimenti delle strutture e delle unità organizzative dell'Ateneo in relazione agli obiettivi assegnati e ai risultati conseguiti, misurando efficacia ed efficienza della gestione dell'Università. A tal fine elabora, dandone la massima diffusione e pubblicità, indicatori atti a quantificare l'impiego delle risorse, a valutare il grado della loro utilizzazione e a verificare la congruenza tra obiettivi prefissati e risultati realizzati.

Articolo 17. Comma 2 (Comitato dei Sostenitori).

2. Il Comitato:

- a) propone al Senato Accademico una rosa di sei nominativi quali candidati al Consiglio di Amministrazione;
- b) formula proposte, ai competenti Organi dell'Ateneo, per un coordinato sviluppo del modello a rete di sedi;
- c) contribuisce allo sviluppo ed alla programmazione delle attività didattiche, scientifiche, di diffusione e valorizzazione della ricerca, di trasferimento di conoscenze e competenze dell'Università, attraverso sia la manifestazione di pareri che di iniziative di sostegno logistico e finanziario;
- d) rappresenta un riferimento permanente per il collegamento dell'Università con il contesto socio economico, anche per favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;

La Commissione concorda nello spostare l'articolo all'interno del TITOLO IV - RAPPORTI CON L'ESTERNO.

Articolo 25. Comma 2 (Dipartimenti).

2. I Dipartimenti predispongono piani annuali e triennali di sviluppo delle attività per la programmazione degli obiettivi e dei fabbisogni di risorse umane, materiali e finanziarie. In particolare:
- a) formulano, per quanto di proprio specifico interesse, le richieste di personale docente e ricercatore sulla base di un dettagliato piano di sviluppo della ricerca e delle esigenze didattiche;
 - b) presentano richieste di personale tecnico-amministrativo, di risorse finanziarie e di strutture in funzione dell'attività di ricerca e didattica svolta e programmata, nonché dei servizi di supporto alla didattica.

Articolo 25. Comma 3 (Dipartimenti).

3. I piani di sviluppo dei Dipartimenti sono integrati dal Rettore nel piano strategico triennale dell'Ateneo e sono soggetti a valutazione preventiva dell'adeguatezza delle richieste con gli obiettivi attesi e della coerenza con le esigenze dell'Ateneo. È inoltre soggetta a valutazione consuntiva la rendicontazione periodica dell'impiego delle risorse acquisite e dei risultati raggiunti.

La Commissione concorda nell'eliminare i titoli che caratterizzano i gruppi di commi all'interno degli articoli 17 (Comitato dei Sostenitori) e 25 (Dipartimenti) e di suddividere l'articolo 26 relativo agli Organi di Dipartimento in più articoli che descrivano: Consiglio di Dipartimento, Direttore di Dipartimento, Giunta di Dipartimento, Commissione paritetica docenti-studenti.

4) Emendamenti prof. Porro: Sezioni dipartimentali e Scuole di Ateneo

Il prof. Porro illustra il documento inviato alla Commissione in merito al testo relativo a Dipartimenti e Scuole (**Allegato 5**). Il prof. Porro spiega come l'unica aggiunta rilevante riguardi la possibilità di costituire sezioni, senza autonomia amministrativa, all'interno dei Dipartimenti e di aver formulato una proposta d'accordo con il Prof. Calandra, direttore del suo dipartimento. Il prof. Porro fa presente che:

- i) il riassetto dei dipartimenti comporterà verosimilmente dislocazioni logistiche diverse dei docenti afferenti, con problematiche diverse a seconda dei locali ed edifici occupati.

ii) la gestione dei problemi quotidiani spiccioli è facilitata dalla organizzazione in sezioni, come da esperienza quasi ventennale del suo Dipartimento.

iii) la organizzazione in sezioni non implica modifiche nella composizione degli organi del Dipartimento.

Il dott. Pinti sottolinea come recenti documenti emessi dal CUN vadano nella direzione di sconsigliare la costituzione di sezioni, viste come un sistema per aggirare la semplificazione delle strutture. Il sig. Gatti si dice d'accordo con tale visione e ribadisce come si debba evitare di tornare a strutture simili a quelli dei "vecchi" istituti.

Il prof. Ossicini sostiene come introducendo in Statuto la possibilità di costituire sezioni si debba poi procedere alla specificazione dei relativi compiti in modo da evitare la formazione di sottostrutture con poteri gestionali. In ogni caso andrebbero specificati i motivi per i quali tali sezioni possano essere istituite, ad esempio l'affinità culturale o la condivisione di specifici interessi scientifici, al fine di evitare il proliferare di microstrutture intradipartimentali.

Il prof. Barozzi aggiunge che tali sezioni possono rappresentare dei centri di potere interno che, se non opportunamente normati, potrebbero essere un segno di disomogeneità interna e creare, più che risolvere, problemi di tipo organizzativo.

Il prof. Ferrari ribadisce come, a suo parere, la costituzione in sezioni sia un problema di organizzazione interna ai dipartimenti e pertanto non vada inserito all'interno dello Statuto. Nel caso in cui si volesse inserire un riferimento, questo dovrebbe essere opportunamente sfumato in modo da lasciare ai dipartimenti ampia autonomia a riguardo.

Il prof. Porro spiega come la proposta di istituire sezioni possa favorire l'aggregazione delle attuali strutture, riconoscendone una identità comune. Ritene che lo stesso Consiglio di Dipartimento eviterà la proliferazione di micro-strutture interne e sottolinea come la presenza di sezioni non alteri l'organizzazione generale del dipartimento così che, all'esterno, il Dipartimento continuerà ad apparire come un'entità unica. Sottolinea, inoltre, come sia da evitare di porre eccessiva enfasi alla costituzione delle sezioni, il cui unico scopo è quello di favorire l'organizzazione interna.

La sig. Frigni si dice favorevole alla formazione di sezioni in modo da favorire il passaggio dalle attuali strutture ai nuovi dipartimenti. Sottolinea, inoltre, come le sezioni risultino importanti soprattutto laddove ci siano problemi di organizzazione logistica, come nel caso di strutture collocate sul territorio reggiano che debbano essere integrate in dipartimenti a Modena.

La dott.ssa Zini mette in evidenza come una tale norma sembri voler garantire la continuità con le strutture esistenti piuttosto che favorirne un cambiamento e propone che vengano proposti criteri rigidi di costituzione delle sezioni, legati alla loro sede ed alla numerosità.

Al termine della discussione viene approvato il seguente comma (art. 25. Comma 5):

“Ai soli fini dell'organizzazione interna, i Dipartimenti possono articolarsi in sezioni, prive di autonomia amministrativa. L'articolazione in sezioni non implica modifiche nella composizione degli organi del Dipartimento.”

Il prof. Donini fa notare che, se non opportunamente specificato, la proposta di istituire sezioni può essere formulata non solo in fase di prima istituzione dei dipartimenti ma anche per sopravvenute motivazioni.

La Commissione approva anche i seguenti emendamenti, da apportare all'articolo 26 (Consiglio di Dipartimento) e art. 27 (Scuole di Ateneo):

Art.26

5. Il Consiglio di Dipartimento, in funzione della complessità dell'offerta formativa, delibera o delega alla Scuola di competenza l'eventuale istituzione di organismi di coordinamento didattico dei corsi di studio e formazione, ivi compresi i Consigli di Corso di Studio di cui all'art. _____.
6. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Statuto, i corsi di studio e di formazione e le relative strutture di coordinamento sono disciplinati dai regolamenti dei Dipartimenti interessati, dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art.27

1. Le Scuole di Ateneo sono strutture di raccordo tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, nell'ambito della didattica e dei servizi.
2. Esse possono essere istituite con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
3. Le Scuole di Ateneo non hanno una specifica connotazione territoriale. L'aggregazione dei Dipartimenti nelle Scuole di Ateneo si realizza in modo che le Scuole contengano al loro interno la maggioranza delle risorse didattiche necessarie ai corsi di studio che fanno capo ai Dipartimenti aderenti.
4. Le Scuole di Ateneo potranno essere istituite in numero non superiore a sei. Ciascun Dipartimento può partecipare ad una sola Scuola di Ateneo.
5. Le Scuole di Ateneo hanno funzioni di coordinamento, razionalizzazione e valutazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni.
6. Le Scuole di Ateneo cui afferiscono Dipartimenti con funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, assumono i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca di cui all'art. _____.
7. All'interno di ogni Scuola di Ateneo è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti, di cui all'art. _____ che sostituisce la Commissione Paritetica docenti-studenti di Dipartimento.
8. L'organo deliberante della Scuola è composto dai direttori dei Dipartimenti in essa raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché in misura non superiore al 10% dei componenti dei Consigli di Dipartimento partecipanti, da una rappresentanza elettiva proporzionale al numero dei Dipartimenti, scelti tra docenti coordinatori di corso di studio, Direttori delle Scuole e dei Corsi di Dottorato, Direttori delle Scuole di Specializzazione e componenti delle giunte dei Dipartimenti partecipanti.
9. L'organo deliberante di ogni Scuola di Ateneo è presieduto da un professore ordinario, detto Presidente della Scuola di Ateneo, eletto tra i propri componenti o tra i componenti dei Dipartimenti afferenti. Il mandato ha durata triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta.

La dott.ssa Zini lascia la Commissione alle ore 17:00

5) Articolo "Regolamenti"

La prof. Fontana illustra la bozza predisposta in collaborazione con il prof. Barozzi (Allegato 5).

Il prof. Ferrari si chiede se lo Statuto non possa fare riferimento al solo Regolamento di Ateneo, lasciando poi a questo di rimandare ad ulteriori regolamenti. A seguito di breve discussione la commissione approva la seguente versione dell'articolo:

1. Nel rispetto dei principi e delle disposizioni del presente Statuto, la disciplina di dettaglio circa l'organizzazione, l'amministrazione, finanza e contabilità, gli ordinamenti didattici ed i criteri di funzionamento dei corsi di studio, le strutture, la costituzione ed il funzionamento degli organi dell'Ateneo, le procedure elettorali e quant'altro necessario od utile alla realizzazione dei fini dell'Università sono disciplinati da appositi regolamenti, quali il Regolamento Generale di Ateneo, il Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità, il Regolamento Didattico di Ateneo, il Regolamento Elettorale.
2. Il Regolamento Generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo ed è deliberato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.
3. Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università. Il regolamento individua inoltre i centri autonomi di gestione e ne fissa le norme di funzionamento. Il regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Gli altri regolamenti di Ateneo sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti didattici ed i criteri di funzionamento dei corsi di studio e delle attività didattiche dell'Ateneo che prevedono il rilascio di titoli e attestati. Sul regolamento il Consiglio degli Studenti esprime parere obbligatorio.
6. Il Regolamento Elettorale indica le modalità di elezione per la costituzione degli organi dell'Ateneo.
7. I regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio sono approvati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti nel rispetto delle norme dello statuto e dei regolamenti di Ateneo.
8. I Regolamenti, salvo che non sia diversamente disposto, sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Università.

6) Titolo V: Uffici ed organizzazione amministrativa

L'Art. 39 viene modificato come segue e spostato al TITOLO II - ORGANI E REGOLAMENTI DI ATENEO:

1. L'Università assume l'iniziativa di attivare tutte le coperture assicurative necessarie riguardo a tutti i rischi di responsabilità gravanti sul Rettore, sul Rettore Vicario, sui Direttori di Dipartimento e sui Segretari e responsabili amministrativi di Dipartimento e strutture assimilate, nonché sui Presidenti delle Scuole di Ateneo e sui componenti del Consiglio di Amministrazione collegati alla propria attività.
2. Il Regolamento Generale di Ateneo fissa limiti e modalità di detta copertura assicurativa.

L'Art. 40 viene eliminato in quanto il Comitato per le pari opportunità è sostituito dal CUG.

La Commissione decide di spostare l'art. 38 (funzioni dirigenziali) al TITOLO II - ORGANI E REGOLAMENTI DI ATENEO, dopo il Direttore Generale.

Il TITOLO V – UFFICI ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA viene dunque eliminato.

Il prof. Donini lascia la Commissione alle ore 17:30

7) Titolo VI: Norme finali e transitorie

TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 41 - Norme di attuazione

1. Le norme di attuazione del presente Statuto sono demandate al Regolamento Generale di Ateneo e agli appositi regolamenti attuativi previsti dallo Statuto.

Art. 42 – Cariche Elettive

Il Comma 1 viene eliminato. I commi 2 e 3 vengono spostati all'art. 20 (Cariche accademiche, divieto di cumulo di cariche e incompatibilità, elettorato passivo per cariche accademiche, regime di tempo pieno, incompatibilità per cause pendenti) e modificati nella seguente forma:

1. Le cariche sono assunte all'inizio dell'anno accademico successivo a quello dell'elezione. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il neo eletto assume la carica all'atto della nomina e resta in carica per quattro anni, ivi compreso quello della nomina, salvo che per i componenti elettivi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e per il Presidente e i componenti del Nucleo di valutazione, che restano in carica per la durata residua del mandato in corso al momento della nomina.
2. Nel computo del mandato, ai fini della rieleggibilità, non si computano le porzioni di mandato uguali o minori ad un anno.

Art. 43 – Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali

Viene mantenuta la versione proposta dall'Ufficio Legale.

1. Salvo che non sia diversamente disposto, per la validità delle adunanze degli organi collegiali è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza, anche con mezzi telematici.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.
4. I verbali delle adunanze degli organi sono pubblici.
5. Salvo che non sia diversamente disposto, nei casi in cui è richiesto il parere di un organo collegiale e questo non abbia provveduto entro trenta giorni, l'organo richiedente può prescindere dal parere stesso, ovvero può reiterare la richiesta di parere assegnando un ulteriore termine.

Art. 44 – Competenza Disciplinare

Eliminato perché già trattato all'interno del Collegio di Disciplina.

Art. 47 - Esenzione dall'attività didattica

Viene mantenuta la versione proposta dall'Ufficio Legale, con il solo inserimento del Rettore Vicario e dei Presidenti delle Scuole.

1. Il Rettore è esentato, a sua richiesta, dall'attività didattica per la durata della carica.
2. Il Rettore Vicario, i Presidenti delle Scuole di Ateneo, i Direttori di Dipartimento possono essere esentati parzialmente, su motivata richiesta, dall'attività didattica, per tutta la durata della loro carica. L'esenzione parziale è concessa con decreto del Rettore.

Art. 46 - Revisione dello statuto

Il comma 1 viene modificato in modo che la richiesta di revisione possa avvenire su richiesta del Rettore o di almeno dei terzi del SA o del CdA.

Per l'approvazione dello Statuto la Commissione propone che si seguano le norme previste dalla legge 240/2010.

Il comma 3 viene eliminato.

1. La revisione dello Statuto può avvenire su proposta del Rettore o di due terzi del Senato Accademico o di due terzi del Consiglio di Amministrazione.
2. Le relative deliberazioni sono adottate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 47 - Consiglio dei Garanti e Difensore civico

Viene mantenuta la versione proposta dall'Ufficio Legale.

1. Come organo di supporto sul piano tecnico – giuridico, degli organi di governo dell'Ateneo, può essere costituito il Consiglio dei garanti con il compito di formulare parere, su propositi degli organi stessi, in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione dello Statuto e dei regolamenti di autonomia, ovvero alla loro modifica o revisione. Il Consiglio dei Garanti è costituito da tre membri designati, con il loro consenso, dal Senato Accademico e dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Rettore, tra i docenti, ricercatori o dirigenti dell'Ateneo di comprovata preparazione ed esperienza sul piano giuridico – amministrativo.
2. L'Ateneo può istituire il Difensore civico, come organo di garanzia dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'attività dell'Università. Il Difensore civico è scelto tra persone di particolare qualificazione esterna all'Ateneo. Il regolamento generale di ateneo disciplina le modalità ed i criteri di costituzione ed il funzionamento degli Consiglio dei garanti e del Difensore civico.

Art. 50 - Entrata in vigore dello statuto

Viene mantenuta la versione proposta dall'Ufficio Legale.

1. Il presente Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione del decreto rettorale sulla Gazzetta Ufficiale.

8) Lista delle azioni

I dott: Leali e Pinti vengono incaricati di aggiornare l'articolato con gli emendamenti approvati e di procedere alla pubblicazione dell'articolato.

La Commissione viene incaricata di procedere alla rilettura del testo, al fine di verificare la presenza di eventuali refusi o di incoerenze interne.

I rappresentanti del PTA e degli studenti vengono incaricati di distribuire ai commissari le bozze relative a Consiglio del PTA e Consiglio degli Studenti.

9) Varie ed eventuali

La sig.ra Frigni chiede di verificare la presenza dei commissari alla riunione indetta per lunedì 6 giugno alle ore 14:00 al fine del confronto in merito alla proposta di emendamento presentata in Commissione dai rappresentanti del PTA.

Il dott. Leali comunica di poter partecipare alla seduta solo fino alle ore 16:00 in quanto impegnato con l'ultima lezione di uno dei propri corsi tenuti presso la Facoltà di Ingegneria.

La seduta è tolta alle ore 18.15 e viene riconvocata per il giorno 06 giugno alle ore 14:00.

Modena, lì 01/06/2011

Il Presidente

Aldo Tomasi

I segretari verbalizzanti

Francesco Leali, Marcello Pinti